

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 968/2011 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2011

che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1º agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1º agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio.
- (2) Il 15 agosto 2011 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988

(2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato l'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive ed è opportuno quindi modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC

⁽¹⁾ GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.

